



Istituto Superiore di Sanità

Accordo di collaborazione

Progetto dal titolo

“Registro Italiano di Artro Protesi: consolidamento rete regionale già attiva e realizzazione della base di dati tecnica dei DM impiantati mediante linkage con il repertorio Nazionale”

Convenzione n.3M51/8

Tra

Istituto Superiore di Sanità, di seguito nominato ISS, codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299, cap 00161, in persona del Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia.

E

Agenzia Regionale Sanitaria Regione Marche, di seguito denominato “Agenzia”-codice fiscale 80008630420 con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano n.3, 60125– in persona del legale rappresentante il Direttore, Dott. Enrico Bordoni

Premesso

- Che l’art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 e l’art. 1 del decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n.70, qualificano l’Istituto Superiore di Sanità come organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale;
- Che il Ministero della Salute intende avvalersi della collaborazione dell’Istituto per potenziare l’attività di vigilanza e controllo nel settore dei dispositivi medici (decreto legislativo n. 507 del 1992 “attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi”; decreto legislativo n.45 del 1997 “attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici”) con particolare riferimento alle sostituzioni protesiche d'anca che costituiscono una delle tipologie di intervento chirurgico più diffuse;

- Che l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di Collaborazione con il Ministero del Lavoro, in data 24/10/2011, avente come obiettivo la realizzazione del progetto dal titolo *“Registro Italiano di Artro Protesi: consolidamento rete regionale già attiva e realizzazione della base di dati tecnica dei DM impiantati mediante linkage con il repertorio Nazionale”*;
- Che l'allegato tecnico, parte integrante della convenzione su menzionata, prevede la partecipazione al progetto dell' della Regione Marche

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano a collaborare congiuntamente per porre in essere le azioni necessarie alla realizzazione del progetto titolo *“Registro Italiano di Artro Protesi: consolidamento rete regionale già attiva e realizzazione della base di dati tecnica dei DM impiantati mediante linkage con il repertorio Nazionale”* e di quanto dettagliatamente descritto nel piano esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (all. 2).

Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo Ministeriale, modifiche al progetto che ne migliorino l'impianto complessivo.

Resta inteso che le variazioni non possono costituire modifica del finanziamento.

Art. 2 Durata

Le attività concordate con il presente atto, avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario dell'accordo e scadranno il 30.06.2014.

Art. 3 Contributo

Per lo svolgimento delle attività la Agenzia riceverà dall'ISS un contributo pari a € 4.000,00 (quattromila/00) che verrà versato, subordinatamente all'erogazione del finanziamento da parte del Ministero, a saldo, alla scadenza del contratto previa presentazione di relativa richiesta di pagamento e successivamente alla presentazione ed approvazione della relazione scientifica e di un rendiconto finanziario delle spese sostenute con il contributo erogato, corredato della relativa documentazione, così come previsto al successivo art. 4.

La Agenzia è a conoscenza che l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e si impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012- che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica - si richiede di comunicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica.

L'Agenzia si impegna a comunicare, al momento della restituzione del presente atto, il codice unico di progetto (CUP).

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito della presente convenzione.

Art. 4 Rendicontazione

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Agenzia trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

La rendicontazione finanziaria finale dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione giustificativa delle spese, da produrre in originale od in copia conforme.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le spese sostenute dovranno corrispondere al piano economico allegato al presente atto (Allegato 1), che verrà compilato a cura della Agenzia e potrà essere modificato una volta sola, previo

riconoscimento della sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità da parte del Responsabile Scientifico ISS.

La richiesta di variazione potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data di fine validità del presente accordo.

Le variazioni di piano finanziario nei limiti del 20% dell'importo di ogni singola voce del piano economico presentato, verranno comunicate all'ISS direttamente in fase di rendicontazione.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas luce ecc).

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Per la predisposizione delle rendicontazioni di cui al presente articolo, la Agenzia dovrà utilizzare esclusivamente il modello allegato al Disciplinare per la Rendicontazione Contabile (All. 3).

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente .

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente .

Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo

Art. 5 Responsabile scientifico

Il Responsabile scientifico, chiamato a sovrintendere alle attività di collaborazione, sarà per l'ISS la Dott.ssa Marina Torre, per la Agenzia la Dott.ssa Lucia Di Furia

Art. 6 Pubblicazioni e risultati della ricerca

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli

elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

La Agenzia ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute".

Art. 7 Riservatezza

La Agenzia si impegna a trattare con riservatezza e per il solo fine di svolgimento delle attività attribuite dal presente accordo le informazioni tecniche, economiche, commerciali ed amministrative secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Art. 8 Risoluzione e sospensione dei pagamenti

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.4, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 4, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la Agenzia che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto alla Agenzia, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui la Agenzia non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Agenzia ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Art. 9
Responsabilità e Foro

Ciascuna parte risponderà esclusivamente degli atti della parte stessa posti in essere; per ogni controversia tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

La presente convenzione, redatta in duplice originale viene approvata e sottoscritta in Roma e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Per l'Agenzia Regionale Sanitaria Regione
Marche

Il Direttore degli Affari
Amministrativi e delle Risorse
Economiche
Dr.ssa Rosa Maria Martoccia

Il Direttore
Dott. Enrico Bordoni

Data,